

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce — seconda sezione civile - nella persona del giudice onorario, avv. Pierluigi D'Antonio, all'esito dell'udienza del 14 febbraio 2013, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 239 del ruolo generale dell'anno 2006, avente ad oggetto "responsabilità contrattuale";

promosso da

D. E. e M. A., rappresentati e difesi dall'avv. Piero Mongelli, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

- attori -

contro

B. V. srl., rappresentata e difesa dall'avv. B. N., come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta —

P. R., rappresentato e difeso dall'avv. A. S. come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuto —

Fatto e diritto

Con atto di citazione, ritualmente notificato, D. E. e M. A. citavano in giudizio B. V. s.r.l., con sede in Melissano, in persona del legale rappresentante, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 2,115,04, a titolo di risarcimento dei danni subiti per il mancato viaggio di nozze, e di quella pari ad € 23.000,00 a titolo di danno non patrimoniale da vacanza rovinata; quindi complessivamente € 25.115,04, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento (22.07.2005) sino al soddisfo, e spese e competenze di lite.

Deducevano di aver acquistato dalla filiale di Melissano della società "B. V. " un pacchetto turistico con destinazione Sharm El Sheikh per il prezzo di C 1.172,00 con partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa per il 22.07.2005 e ritorno presso la medesima aerostazione per il 29.07.2005 con il tour operator "pro/e..." e che tale somma era comprensiva, tra l'altro, anche del costo per il visto di ingresso pari ad € 23,00 ciascuno.

Facevano presente che la mattina del 22.07.2005 non veniva concesso loro di partire per l'Egitto in quanto il D. era privo del necessario visto consolare, e ciò nonostante tutte le assicurazioni ricevute dal titolare dell'agenzia B. V. filiale di Melissano.

Chiedevano, pertanto, al tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di B. V. s.r.l. circa il mancato ottenimento del visto in favore del

D. e la conseguente mancata vacanza di entrambi i coniugi, con conseguente condanna al pagamento della complessiva somma di 25.115,04, oltre accessori.

Con comparsa di costituzione e risposta. del 16.02.2006 si costituiva P. R., che eccepiva, in via preliminare, la nullità assoluta dell'atto di citazione per inesistenza della convenuta, atteso che era inesistente la società "B. V. s.r.l." con sede in Melissano, ed eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del tribunale di Lecce, essendo competente il tribunale-sezione distaccata di Casarano, luogo di residenza del P. e luogo di stipula del contratto.

Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, atteso che la responsabilità per la situazione sofferta dagli attori non poteva essere posta a suo carico, in quanto, nelle trattative che avevano preceduto la stipula del contratto, aveva sempre parlato di "visto d'ingresso", previsto nel contratto stipulato, ma mai di "visto consolare", rientrando questo tra doveri del cliente possessore di passaporto.

Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della somma di 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ed, eventualmente, l'integrazione del contraddittorio con la società "B. V. s.r.l."

Il G.I, con ordinanza del 25.05.2006, disponeva la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione presso la sede legale della B. V. s.r.l.

All'udienza del 12.04.2007 si costituiva in giudizio la B. V. srl, regolarmente citata, precisando, preliminarmente, che il Piaci operava in regime di franchising e dunque quale franchisee del franchisor B. V., con sede legale a Milano; di conseguenza, egli operava in piena autonomia, assumendo i rischi del proprio operato come qualunque imprenditore.

Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata per assenza di qualunque responsabilità della società B. V..

La causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali- interrogatori formali e prove testimoniali-

Precisate le conclusioni, veniva fissata l'udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies e.p.c., con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica

All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa viene decisa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

Superata l'eccezione preliminare di rito di nullità dell'atto di citazione, sulla quale si è già espresso con ordinanza del 25.05.2006 questo tribunale, ordinando la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto.

Osserva questo tribunale che fra ufficio giudiziario centrale e sezione distaccata non sussiste un rapporto di competenza territoriale in senso stretto, atteso che *"la ripartizione delle cause tra la sede centrale di un ufficio giudiziario e le sezioni distaccate, stabilita dall'art. 48 quater del rd. 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, attiene alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio; non individua una peculiare competenza della sezione distaccata rispetto alla sezione centrale"* (Cass. sezione III, 8 ottobre 2010 n. 20921).

Quanto al merito, va evidenziato che la mancata partenza dei coniugi D. è stata causata non dalla mancanza del timbro di ingresso ma dalla mancanza del visto consolare sul passaporto del D., cittadino albanese.

Risulta *per tabulas* che il D. a più riprese, abbia chiesto assicurazioni circa eventuali problemi per il rilascio del visto in suo favore e addirittura l'agenzia di Melissano, per il tramite di P. R., titolare della stessa lo abbia tranquillizzato in tal modo *"... per quanto riguarda i documenti serve il visto d'ingresso che te lo procuriamo noi d'agenzia...quindi nessun problema..."* (cfr., mail del 15.07.2005 h.15.53).

La circostanza che la condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto di viaggio fosse il visto è confermata dal teste A. B., testimone di nozze dell'attore, il quale ha spiegato come, già in occasione dell'addio al celibato da lui organizzato, vi fossero stati problemi all'espatrio del D., proprio a causa dei tempi lunghi per l'ottenimento del visto per l'espatrio.

E' quindi evidente che la circostanza relativa alla mancanza del visto non è stata responsabilità dell'attore, come il convenuto vorrebbe far credere, ma dell'agenzia di viaggio che non ha compreso le esigenze reali del cliente, cittadino albanese, anche se da questi abbondantemente rappresentate.

In sede di interrogatorio formale l'attore, ingegnere informatico, ha dichiarato, infatti, di essersi rivolto all'agenzia di viaggi proprio perché era consapevole della necessità di ottenere il visto consolare; in caso contrario, avrebbe potuto tranquillamente prenotare il suo viaggio online, senza la necessità di intermediari.

Di nessun pregio è l'osservazione del convenuto come nella corrispondenza intercorsa tra il D. e l'agenzia B. V. di Melissano mai si era parlato di timbro di ingresso ma sempre e solo di visto, atteso che solo a seguito della mancata partenza, l'agenzia ha ritenuto di porre differenze tra "timbro di ingresso" e "visto consolare", sebbene questa distinzione di tipo tecnico, avrebbe dovuto farla già nelle email di primo contatto, avvisando il cliente -che tale visto avrebbe dovuto procurarselo da solo.

Questa è evidentemente una grave carenza, dato che, nella specie, veniva acquistato dal cliente un intero "pacchetto" e, pertanto, l'agenzia ed il tour operator avevano l'obbligo di segnalare, tempestivamente, la necessità di acquisizione di ulteriori documenti in considerazione della nazionalità del cliente, tanto più che egli sin dal primo contatto aveva insistito per il "visto"; tale segnalazione, invece, ad avviso di questo giudice, non sarebbe stata necessaria nel caso in cui il cliente avesse acquistato soltanto il biglietto aereo o avesse effettuato soltanto la prenotazione alberghiera.

Ritiene questo tribunale che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, agli attori deve essere riconosciuto il risarcimento del danno da vacanza rovinata, sul semplice presupposto della mancata attuazione del proprio programma di vacanze, in quanto le non corrette ed incomplete informazioni da parte dell'agente non avevano consentito loro di recarsi all'estero.

Il tribunale di Napoli, con la sentenza del 30.12.2004, ha infatti statuito: *"A seguito dell'inadempimento da parte dell'organizzatore del viaggio, che omettendo di fornire le informazioni necessarie non permetta al cliente di potersi recare all'estero per la vacanza prenotata, il cliente ha la possibilità di richiedere il danno da vacanza rovinata sul semplice presupposto della mancata attuazione del proprio programma di vacanze, venendo ad essere lesi alcuni valori costituzionalmente tutelati quali quello al diritto all'espatrio, ecc., danno sussistente in re ipsa, senza la necessità di dimostrare di non aver potuto fruire di una vacanza alternativa"*; mentre il tribunale di Roma, sez. IX, con la sentenza del 26.11.2003, ha affermato: *"Nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest'ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia"*.

L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (cfr. corte cass., sez. III, sentenza n. 5531 del 2008).

La Corte di cassazione, III .sez. con la sentenza n. 4053 del 2009, inoltre, sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 26972 del 2008), ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione; esso è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale

Alla luce dei suesposti principi è indubbio che vi sia mia responsabilità contrattuale del titolare dell'agenzia B. V. di Melissano, P. R., per non aver segnalato al proprio cliente, cittadino albanese, la necessità di munirsi del visto consolare, e, pertanto, egli deve essere condannato al risarcimento dei danni come di seguito liquidati.

Tuttavia questo tribunale ritiene che non possa escludersi la responsabilità di Buona Vacanza sa.l., casa madre, non ritenendo che sia meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dalla medesima in sede di comparso di costituzione.

Osserva, al riguardo, che l'agenzia di Melissano, come può evincersi agevolmente dalla stampa del sito internet, versata in atti dagli attori, utilizzava nel pubblicizzare la sua attività il marchio "Buona Vacanza s.r.l."

Le circostanze in cui il cliente si è trovato a contrattare - fra cui il marchio, l'insegna e l'immagine commerciale del franchisor - hanno ingenerato nello stesso la legittima convinzione di trattare direttamente con la casa madre, in quanto non vi era alcun elemento che potesse far credere che l'agente di Melissano fosse un solo affiliato del franchisor.

In virtù di tanto è meritevole di tutela l'affidamento degli attori in base al principio della apparenza giuridica, fondata sulle predette circostanze obiettive ed univoche, che erano idonee a creare nei clienti il convincimento che si trattava di un unico soggetto; quando tale affidamento risulta incolpevole, la sua ingiustificata lesione deve ricevere protezione attraverso la tutela aquiliana.

Da un lato il franchisor non risulta che abbia effettuato i doverosi controlli sulle capacità del P. e sulle modalità di svolgimento della relativa attività, dall'altro tale leggerezza ed omissione ha causato l'incolpevole affidamento del D., il quale si è fidato (in buona fede) del marchio, dell'insegna, dell'immagine e della reputazione della casa madre (*cf. sent. corte appello Napoli, sez.11.4 del 03.03.2905*)

Ciò posto, questo tribunale ritiene che il terzo che contratti con il franchisee possa agire nei confronti del franchisor in base al principio dell'apparenza,

In conseguenza di tanto, B. V. è tenuta a risarcire ex art. 2043 c.c., in solido con il P., responsabile per inadempimento contrattuale, il danno subito dagli attori.

Tale risarcimento dovrà quindi comprendere sia il danno patrimoniale consistente nelle spese di viaggio sostenute (€1.172,00 per il pacchetto turistico Milano-Sharm-Milano, €10,00 per la navetta Lecce -Brindisi; €559,00 per il volo A/R Brindisi Milano e v.v., €18,0) per la navetta Milano Centro-Malpensa, €152,20 per albergo €75,00 per taxi Malpensa-Milano, €128,84 per treno Milano-Lecce) per un totale di €2.115,04, sia il danno non patrimoniale, che si configura come disagio subito per il mancato viaggio di nozze, viaggio certamente unico per una coppia di sposi.

Tale danno può quantificarsi, in via equitativa, in € 5.000,00, somma indicata dagli stessi attori nella lettera di intimazione del 06.10.2005, che richiedevano, appunto, il pagamento della somma complessiva di €7.115,04, a titolo di risarcimento dei danni subiti.

La richiesta formulata dagli attori nell'atto introduttivo di € 23.000,00 appare irragionevole, non essendo, peraltro, agganciata ad alcun criterio di riferimento, che giustifichi la liquidazione del danno in tale misura.

P.R., titolare dell'agenzia B. V. di Melisaano, e B. V.s.r.l. devono essere condannati al pagamento solidale, in favore degli attori D.E. e M.A., della somma di €7.115,04, oltre interessi legali dal 22.07.2005 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

p.q.m.


definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. E. e M. A. nei confronti di P. R. e di B. V. S.r.l., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna P. R. e B. V. s.r.l. al pagamento solidale, in favore di D. E. e M. A., della somma di € 7.115,04, oltre interessi legali dal 22.07.2005 fino al soddisfo;

- condanna, altresì, i convenuti a rifondere agli attori le spese e competenze del presente giudizio liquidate in € 190,00 per spese vive ed € 2.100,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Lecce, 14 febbraio 2013

H go.t.
avv. Pierluigi D'Antonio



REGISTRATO IN CANCELLERIA
14/2/13